

N. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

*Sezione Specializzata In Materia Di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Dei
Cittadini Dell'Unione Europea*

Il Tribunale in composizione collegale, nelle persone dei seguenti magistrati

dott. Maria Grazia Benedetti Presidente

dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est.

dott. Giovanni Francesco Perilongo Giudice

nella causa iscritta al N. [REDACTED] **R.G.** promossa con ricorso ai sensi dell'art. 35-*bis* del D.
Lgs. n. 25/2008 depositato da:

[REDACTED] [REDACTED] (CUI [REDACTED] od. VESTANET [REDACTED]), con l'avv.
TONIOLO GIULIA ,

ricorrente,

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA**

resistente,

e con l'intervento

del **PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
VENEZIA,**

interveniente,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso presentato da ██████████ nata in ██████████
avverso il provvedimento del 9/2/2021, notificato il 15/12/2021 reso dal Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma che ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale;
rilevato che nel provvedimento impugnato si dà atto della sussistenza di fondati motivi per ritenere che la richiedente sia stata vittima dei delitti di cui agli artt. 600 e 601 c.p.;
rilevato che l'art. 4 co 1 del DL 13/2017 conv. con mod. nella Legge 46/2017 radica la competenza per territorio in capo alla la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato;
rilevato che il comma 3 del medesimo articolo prevede che “Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede”;
rilevato che la ricorrente, da sempre dimorante in Veneto, è stata presa in carico dal Progetto N.A.V.I.G.A.Re. **Network Antitrattra Veneto Intersezioni Governance Azioni Regionali**”, di cui la Regione Veneto è titolare ai sensi del *D.P.C.M. 16 maggio 2016 “Definizione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'articolo 18 D.lgs. 286/98, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18”*;
rilevato che il suddetto progetto offre a livello regionale servizi volti a garantire le misure di assistenza e tutela previste dalla normativa vigente in favore delle persone vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, di tratta ovvero di altre forme di sfruttamento, finanziati con fondi statali;
rilevato che dalla relazione aggiornata del Progetto N.A.V.I.G.A.Re. in atti si evince che la ricorrente è stata presa in carico dal progetto stesso con azioni di prossimità, aventi come fine l'orientamento ai servizi del territorio e la facilitazione nell'accesso agli stessi, proponendo alla stessa un programma territoriale di assistenza e inclusione sociale, al quale la sig.ra Usiobaifo ha scelto di aderire;

ritenuto pertanto che per effetto della presa in carico della ricorrente da parte del Progetto della Regione Veneto N.A.V.I.G.A.Re. questa debba ritenersi inserita nell'ambito territoriale del sistema di protezione ai sensi dell'art. 4 comma 3 DL 13/2017, con conseguente radicamento della competenza per territorio presso la Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione presso il Tribunale di Venezia;

ritenuto che, inoltre, in applicazione del Protocollo del Tribunale di Venezia del 12/11/2021 debba essere disposto un rinvio al fine di acquisire la relazione del Progetto;

P.Q.M.

dispone la rimessione della causa sul ruolo;

fissa per discussione l'udienza del 16 febbraio 2023 ore 9.30, onerando il Progetto N.A.V.I.G.A.Re. del deposito della relazione entro la data dell'udienza;

dispone che l'udienza sia celebrata mediante trattazione scritta, nelle forme di cui all'art. 221 d.l. 34/2020;

assegna alle parti termine **sino a cinque giorni prima dell'udienza** per il deposito di:

- note scritte contenenti le **sole** istanze e conclusioni in occasione dell'incombente, **ivi inclusa l'eventuale motivata istanza di trattazione dell'udienza in forma orale;**
- documentazione integrativa sopravvenuta alla proposizione del ricorso (o di cui non sia stata possibile il deposito in precedenza), corredata da congrua nota esplicativa della significanza probatoria del corredo documentale dimesso;

invita i ricorrenti ammessi alla patrocinio alle spese dello Stato a versare in atti al delibera di ammissione **nonché** la documentazione attestante la data di invio della relativa istanza al C.O.A. di Venezia;

avverte che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della Cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisivo o necessario all'ulteriore corso del giudizio, e che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.

avverte altresì che, **in ipotesi di mancato deposito delle note di cui sopra entro la data dell'udienza, troverà applicazione la disciplina degli artt. 181 e 309 c.p.c., espressamente richiamati dall'art. 221 co. 4 d.l. 34/2020.**

Si comunichi alle parti e al Progetto N.A.V.I.G.A.Re.

Venezia, 09/06/2022

Il Giudice relatore
dott. Maddalena Bassi

Il Presidente
dott. Maria Grazia Benedetti